

Parere negativo dell'Authority di vigilanza sui lavori pubblici sullo schema dlgs per gli appalti

Codice, regolamento da rivedere

Semplificare e liberalizzare di più. Modifiche per soa e collaudi

DI ANDREA MASCOLINI

Il regolamento del Codice appalti costituisce un esempio di iper-regolamentazione contraria ai principi di semplificazione perseguiti dal legislatore comunitario; rivedere l'allegato sui requisiti per le opere «super specializzate» che restringe la concorrenza; rendere più cogenti le norme sulle Soa; modificare le norme sui collaudi che attribuiscono compensi extra ai tecnici delle amministrazioni e quelle sulla finanza di progetto nei servizi. È quanto ha affermato l'Authority per la vigilanza sui contratti pubblici, presieduta da Luigi Giampaolino, nel parere reso sulla bozza di regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici che, peraltro, è attualmente all'esame del consiglio di stato (che dovrà esprimersi entro la fine di marzo, salvo imprevisti).

Nel documento, emesso su richiesta del ministero delle infrastrutture, l'organismo presieduto da Luigi Giampaolino ha premesso una considerazione generale sulla normativa (Codice e regola-

mento) di particolare interesse in questa fase in cui si parla di rivedere le norme primarie che regolano la materia: per l'Authority, infatti, «questo settore, caratterizzato da un mercato dinamico, richiederebbe strumenti normativi snelli e di agevole consultazione». Se così è, ha detto l'Authority, il regolamento dovrebbe «rispondere ad esigenze di semplificazione e qualità della regolazione, in un testo più sintetico»; così come è, invece, si determina un «rischio di iper-regolamentazione della materia,

non in linea con gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della disciplina».



Luigi Giampaolino

plina». Ciò detto, il parere prende una netta posizione sulla vicenda relativa al contenuto dell'allegato 1 A del provvedimento, che ha definito i requisiti di specializzazione per l'esecuzione delle opere superspecialistiche (la cui presenza può obbligare l'impresa generale ad associare uno «specialista»). A tale riguardo l'Authority, dopo avere dato atto che numerose associazioni hanno esposto considerazioni critiche e notevoli preoccupazioni sugli esiti delle norme sul mercato, ha segnalato che il Codice demanda il regolamento a stabilire i suddetti requisiti non al fine della partecipazione alle gare, ma per realizzare le opere in questione e quindi l'allegato non può contenere norme che incidano sulla acquisizione della qualificazione necessaria per eseguire le opere. Inoltre, secondo quanto si legge nel parere, l'allegato indica una percentuale minima (8%) per le attrezzature tecniche di sette delle 20 superspecialistiche che appare «eccessivamente onerosa» e tale da «determinare una eccessiva contrazione della concorrenza», con effetti particolarmente negativi per

le piccole e medie imprese. L'organismo di vigilanza, dopo ulteriori note critiche, sul punto conclude nel senso di «evitare di vincolare le imprese a mezzi rigidi di comprova dei requisiti così da precludere la possibilità alle stesse di dimostrare l'idoneità tecnica in una pluralità di modi, secondo la nota impostazione comunitaria; da ciò la necessità di una ponderata revisione dell'allegato». Per i collaudi viene censurata la norma che prevede i compensi nelle commissioni di collaudo con particolare riferimento alle commissioni «miste»: il problema in questo caso è che ai dipendenti della stazione appaltante nominati commissari «sarebbe assegnato un compenso determinato in forma di onorario professionale sebbene essi svolgano una prestazione nell'ambito dei propri compiti di istituto retribuite con il solo incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice». I compensi previsti dalla norma devono quindi riguardare, è questo il consiglio dell'Authority, soltanto membri esterni all'amministrazione. L'Authority, per quel che riguarda la valutazione delle offerte, suggerisce di estendere la

formula prevista agli allegati M e P anche ai contratti di lavori e forniture «in quanto potrebbero scoraggiare il fenomeno dei ribassi eccessivi». Il parere censura anche il «minore rigore» sulla disciplina dell'attività promozionale svolta dalle Soa e suggerisce di acquisire il parere dell'Authority anche per le cessioni azionarie all'interno della compagine sociale della Soa. Non si ritiene poi corretta la disciplina della finanza di progetto nei servizi, laddove prevede che lo studio di fattibilità sia predisposto dal soggetto privato e non dall'amministrazione: «viene a mancare la fase di studio preliminare da parte dell'amministrazione aggiudicatrice»; deve essere poi indicata, secondo il parere dell'Authority, l'importo delle spese sostenute dal promotore per la predisposizione della proposta (che nei lavori è fissata ad almeno il 2,5%).

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di SIMONETTA SCARANE
sscarane@class.it

ITALIA Oggi 3-03-2010